CAMERA DEI DEPUTATI N. 357

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BERLOFFA e BORGHI

Presentata il 27 luglio 1963

Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è risultato come segue l'ordinamento delle scuole elementari della provincia di Bolzano:

a) insegnamento in lingua tedesca per gli alunni di lingua materna tedesca;

b) insegnamento in lingua italiana per gli alunni di lingua materna italiana;

c) insegnamento in lingua italiana, in lingua tedesca e in ladino per gli alunni ladini della Val Badia e della Val Gardena;

d) insegnamento della lingua italiana per gli alunni della scuola in lingua materna tedesca e insegnamento della lingua tedesca per gli alunni della scuola in lingua materna italiana.

Per le esigenze del nuovo ordinamento, il corpo degli insegnanti elementari della provincia di Bolzano è stato inquadrato nei seguenti ruoli:

1°) gli insegnanti elementari per le scuole per gli alunni di lingua materna italiana sono stati mantenuti nel ruolo normale (nazionale);

2°) gli insegnanti elementari delle scuole per alunni di madre lingua tedesca e delle scuole delle Valli ladine sono stati inquadrati in due distinti ruoli speciali;

3°) in un altro ruolo speciale sono stati inquadrati gli insegnanti di madre lingua italiana che insegnano la lingua italiana (come seconda lingua) nelle scuole per alunni di madre lingua tedesca;

4°) non è stato ancora istituito il ruolo speciale degli insegnanti che si dedicano all'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole per alunni di madre lingua italiana.

Dopo il 1953, sono stati banditi 4 concorsi, con i quali sono stati immessi nel ruolo speciale di cui al precedente punto 3°), 247 insegnanti.

I programmi d'esame per i citati concorsi hanno ripetuto i programmi per i concorsi di ammissione al ruolo normale di cui al precedente punto 1°), con l'aggiunta di prove scritte ed orali di conoscenza della lingua tedesca.

Questi 247 insegnanti, sollecitano da più anni una disposizione che, a determinate condizioni, permetta loro di chiedere il passaggio al ruolo normale di cui al precedente punto 1°), tanto da poter aspirare ad occupare, con riferimento al punteggio maturato nel ruolo speciale, posti vacanti del ruolo normale.

Con riguardo a questa richiesta, nella precedente legislatura, il Governo aveva inserito, nel disegno di legge (Camera n. 2094) concernente: « Statuto del personale ispettivo, direttivo e insegnante della scuola elementare », apposite norme, all'articolo 43.

L'esigenza di garantire l'opportuna stabilità nel ruolo speciale dei maestri che insegnano la lingua italiana nelle scuole di madre lingua tedesca è stata in quella sede rispettata, fissando un minimo di quattro anni di permanenza nel ruolo speciale e condizionando al possesso di particolari requisiti l'accettazione della domanda di passaggio dal ruolo speciale al ruolo normale.

Sono queste stesse norme che oggi vengono riportate nella presente proposta di legge.

L'iniziativa tende a portare a termine con ogni possibile urgenza problemi particolari, la cui soluzione non può pregiudicare la definitiva approvazione del generale statuto del personale della scuola elementare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Gli insegnanti elementari del ruolo speciale normale per l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari di lingua tedesca possono essere trasferiti su domanda, ai posti del ruolo normale della stessa o di altra provincia dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di provenienza.

Nel disporre i trasferimenti di cui al comma precedente si ha riguardo congiuntamente alle ragioni di famiglia, ai motivi di salute, all'anzianità di ruolo e alla qualità del servizio.

I termini, le modalità e i criteri di valutazione dei titoli con i quali i provveditori agli studi dispongono i trasferimenti, sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.